



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

STATUTO

Delibera n. 40 del 15/4/2004.

Art. 1 (la provincia)

1. La provincia di Reggio nell'Emilia rappresenta la comunità provinciale reggiana, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Art. 2 (territorio, sede e capoluogo)

1. La provincia di Reggio nell'Emilia comprende i territori dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poggio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggiolo, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.
2. La provincia ha sede legale nello storico palazzo di corso Garibaldi, già corso della Ghiara, e può avvalersi di altre sedi decentrate per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Capoluogo della provincia è Reggio nell'Emilia.

Art. 3 (autonomia e statuto)

1. La provincia nella unità ed indivisibilità della repubblica è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione e di adesione all'unione europea.

Art. 4 (comunità)

1. La comunità provinciale reggiana è costituita dalla sua storia, dalle cittadine e dai

cittadini, dal loro patrimonio di valori e dalle risorse presenti sul territorio ed è parte integrante della comunità regionale dell'Emilia-Romagna.

2. La comunità provinciale reggiana, presentando con le comunità provinciali di Parma e di Modena le caratteristiche territoriali e socio-economiche di area integrata, assume prevalentemente quest'ultima come contesto di riferimento e di raccordo per l'azione dei pubblici poteri e l'organizzazione dei pubblici servizi, rafforzando comunque la collaborazione ed il confronto con la regione, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni limitrofe.

3. La provincia, quale espressione della comunità provinciale, nei limiti funzionali e territoriali di competenza, partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Europa, stipula accordi di collaborazione per l'attuazione delle politiche dell'unione europea, promuove rapporti di conoscenza, di cooperazione, di solidarietà e di collaborazione con tutti i popoli per l'affermazione dei diritti dell'uomo, della pace e dello sviluppo sostenibile, stabilisce rapporti, anche di gemellaggio, con enti e comunità locali di altri paesi.

4. La provincia ispirandosi ai valori di libertà e di giustizia, promuove la dignità della persona e del suo sviluppo, nel rispetto delle diverse etnie e provenienze, nonché religioni e culture purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Promuove altresì il diritto al lavoro, alla salute, alla istruzione e a tutti i diritti costituzionalmente garantiti in un'ottica di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, attuando interventi idonei a favorire l'integrazione sociale e culturale. La provincia coordina inoltre, nell'ambito delle leggi della repubblica, le politiche per l'accoglienza dei non residenti e per un loro inserimento su un piano di parità nella comunità provinciale. La provincia valorizza la famiglia, come risorsa civile, riconoscendo nel tessuto sociale formato dalle famiglie i fondamenti della solidarietà e dell'accoglienza. Opera al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori e garantisce, attraverso azioni positive, le pari opportunità e la corresponsabilità tra uomo e donna, nonché la solidarietà tra le generazioni. Favorisce il volontariato e le forme della cooperazione sociale.

5. La provincia, nell'ambito delle proprie funzioni, ispira l'azione amministrativa alla promozione ed al miglioramento della qualità della vita della comunità e fa propri i principi dello sviluppo sostenibile assumendo, come parte fondamentale della propria attività, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e del patrimonio storico-culturale, per garantire alle future generazioni pari opportunità di sviluppo socio-economico.

Art. 5

(attività, compiti e funzioni della provincia)

1. L'attività della provincia si svolge con l'esercizio della democrazia rappresentativa e diretta, con la separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di attuazione; essa opera con imparzialità, efficacia, efficienza e con la trasparenza dei processi decisionali ed attuativi.

2. La provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo stato e dalla regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. La provincia ispira la propria azione al metodo della programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei comuni, della regione Emilia-Romagna e degli altri enti locali, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

4. La provincia ha piena autonomia normativa e organizzativa, nonché quella finanziaria, di entrata e di spesa, e quella impositiva regolata dalle leggi di competenza statale e regionale.

Art. 6 (stemma, gonfalone e fascia)

1. La provincia ha come segno distintivo lo stemma raffigurante nel 1° quarto, in alto a sinistra, le insegne di Guastalla; nel secondo quarto, in alto a destra, le insegne di Correggio; nel 3° quarto, in basso a sinistra, le insegne di Scandiano; nel 4° quarto, in basso a destra, le insegne di Castelnovo ne' Monti. Nel cuore, sul tutto, spicca lo scudetto con lo stemma di Reggio Emilia.

2. La provincia ha il suo gonfalone quale compare nella forma originaria, descritta nella deliberazione adottata dal rettorato provinciale di Reggio Emilia in data 8 giugno 1929. Il gonfalone munito dei segni distintivi racchiusi nello stemma sormontato dalla corona propria delle province d'Italia, viene arricchito dal monogramma matildico quale compare nella sottoscrizione dei documenti confessiani ed è riservato esclusivamente agli organi di governo della provincia. L'uso e la concessione ad altri enti ed associazioni è disciplinato da apposito regolamento.

3. La fascia di colore azzurro con lo stemma della repubblica e lo stemma della provincia di Reggio nell'Emilia è il segno distintivo del presidente della provincia che la indossa portandola a tracolla.

Art. 7
(pari opportunità nella formazione degli organi collegiali)

1. Con riferimento all'art. 51 della costituzione ed alla normativa nazionale attuativa, la provincia promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità e, ove possibile, la parità numerica tra uomini e donne nella composizione della giunta, degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla provincia o nei quali la stessa abbia il controllo o partecipazione e garantisce, comunque, in caso di nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi, arrotondato aritmeticamente.

Art. 8
(diritti del contribuente)

1. Il consiglio, con apposito regolamento, disciplina i diritti dei contribuenti della provincia.

2. I rapporti tra il contribuente e la provincia sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E PROCEDIMENTO

SEZIONE I - Partecipazione

Art. 9
(diritti di partecipazione)

1. La provincia riconosce il valore della partecipazione popolare e ne promuove l'esercizio al fine di garantire la trasparenza del proprio operato e di valorizzare il contributo delle cittadine e dei cittadini alla definizione dell'azione amministrativa.

2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nei comuni della provincia e quanti abbiano nel territorio provinciale un rapporto continuativo di lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e privati, nonché i titolari di diritti soggettivi e/o di interessi legittimi da esercitare nell'ambito del territorio stesso.

Art. 10
(libere forme associative)

1. La provincia favorisce le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico diffuso ed in particolare quelle che praticano la solidarietà sociale ed il volontariato, riconoscendole quali interlocutori nell'attività amministrativa dell'ente e valorizzandone il contributo.

2. E' facoltà del consiglio e della giunta sentire le forme associative su atti che abbiano oggetto attinente alle materie di loro interesse.

3. Le forme associative possono formulare osservazioni su materie di loro specifico interesse, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.- -

4. La provincia può affidare alle forme associative compiti di pubblico interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedere adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 11
(diritto di informazione)

1. La provincia assicura ai cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni il diritto di ottenere informazioni sulla attività dei propri organi, uffici e servizi, su quella degli enti da essa costituiti, nonché sui dati e sugli elementi in possesso degli stessi.

2. La provincia informa i cittadini e le associazioni con idonei strumenti e si dota di adeguate forme organizzative destinate alle relazioni con il pubblico, alle quali è demandato il compito di promuovere e agevolare l'accesso degli utenti alla attività, ai procedimenti amministrativi ed alla documentazione dell'ente.

Art. 12

(istanze, petizioni, proposte)

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso in forma singola o associata, possono rivolgere alla provincia, istanze, petizioni e proposte.
2. Le petizioni sono preordinate a richiedere agli organi competenti interventi su questioni di comune necessità, anche attraverso l'emanazione di un atto determinato.
3. Le proposte e le istanze costituiscono una forma di partecipazione diretta e di intervento dei cittadini alle funzioni amministrative dell'ente e rientrano in un potere di iniziativa popolare; esse comportano la redazione di una proposta di deliberazione.
4. La provincia, tramite l'organo o il dirigente competenti, risponde tempestivamente ai cittadini ed alle associazioni che rivolgano istanze per l'emanazione di un provvedimento, chiedendo e proponendo l'esercizio dell'azione amministrativa.
5. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art.13
(consultazione generale)

1. Gli organi di governo della provincia, al fine di acquisire espressioni della volontà popolare, prima di adottare atti di loro competenza, possono indire forme di consultazione generale rivolta a coloro che siano titolari dei diritti di partecipazione, ai sensi del precedente art. 9, nell'intera circoscrizione provinciale o parte di essa, con riferimento alle aree infraprovinciali ricomprese nel vigente piano territoriale di coordinamento provinciale.
2. Il risultato della consultazione generale, che non è vincolante per l'amministrazione, è esaminato dall'organo di governo che ha indetto la consultazione entro trenta giorni dallo svolgimento ed è iscritto, nei casi in cui la consultazione sia stata indetta dalla giunta o dal presidente della provincia, all'ordine del giorno del consiglio provinciale entro i successivi venti giorni, per comunicarne l'esito.
3. Gli organi di governo della provincia, qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito della consultazione, sono tenuti a motivare analiticamente il mancato accoglimento della volontà popolare.
4. Le forme di consultazione generale, da praticarsi anche con modalità e tecniche differenti, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14
(referendum di iniziativa popolare)

1. Gli elettori residenti nella circoscrizione provinciale possono richiedere al consiglio provinciale l'indizione di referendum propositivi e oppositivi al fine di esercitare, di propria iniziativa, il diritto di partecipazione popolare al formarsi dell'azione amministrativa.
2. Il referendum può riguardare l'intera circoscrizione o parte di essa, con riferimento alle aree infraprovinciali, adottate nel vigente piano territoriale di coordinamento provinciale, di Reggio nell'Emilia, di Scandiano, di Guastalla, di Montecchio – Val d'Enza, di Correggio e di Castelnovo ne' Monti.
3. I promotori della consultazione referendaria devono costituirsi in comitato, con la partecipazione di almeno 200 elettori per l'intera circoscrizione e almeno 100 elettori per ciascuna area infraprovinciale.
4. Il referendum di iniziativa popolare può essere proposto su materie di esclusiva competenza provinciale; sono esclusi dalla disciplina referendaria:
 - a. lo statuto dell'ente nonché lo statuto degli enti e delle società di gestione dei servizi pubblici provinciali;
 - b. il bilancio e la contabilità;
 - c. le disposizioni in materia di personale;
 - d. le designazioni e le nomine;
 - e. le materie nelle quali l'amministrazione deve esprimersi entro

termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum;

- f. i regolamenti per il funzionamento degli organi di governo dell'ente;
- g. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel corso degli ultimi 5 anni;
- h. il piano territoriale di coordinamento provinciale ed i relativi piani di settore nel testo complessivamente approvato dal consiglio, mentre sono sottoponibili a referendum singole parti dei provvedimenti stessi;
- i. i tributi e le tariffe provinciali.

5. Su richiesta dei soggetti di cui al primo comma è indetto:

- a. referendum propositivo al fine di indurre gli organi di governo della provincia ad adottare nuovi atti amministrativi;
- b. referendum oppositivo per indurre gli organi di governo della provincia a recedere dalla approvazione di determinati atti amministrativi, dopo la loro formale adozione, oppure ad abrogare atti amministrativi vigenti.

6. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco e tale che l'elettore possa rispondere con un sì o con un no.

7. Il referendum, che riguardi l'intera circoscrizione provinciale, viene indetto quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti in liste elettorali comprese in tutte le aree infraprovinciali, come indicate al precedente comma 2. Per ciascuna area infraprovinciale i richiedenti devono essere almeno 600.

8. Il referendum che riguardi parte della circoscrizione provinciale viene indetto limitatamente ad una soltanto delle aree infraprovinciali quando lo richiedano almeno 8.000 elettori nell'area di Reggio Emilia, almeno 6.000 elettori nelle aree di Scandiano, di Guastalla, di Montecchio - Val D'Enza e di Correggio, nonché almeno 4.000 elettori nell'area di Castelnovo ne' Monti.

9. Il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Sulla ammissibilità del referendum, dopo che siano state raccolte almeno 800 firme per l'intera circoscrizione provinciale e almeno 400 firme per ciascuna area infraprovinciale, decide il comitato dei garanti di cui al successivo comma 12. Da tale pronunciamento decorrono 90 giorni per la raccolta delle ulteriori firme necessarie, la cui validità è giudicata dallo stesso comitato entro i successivi 30 giorni.

11. La decisione di cui al comma precedente riguarda: la ammissibilità della materia, la chiarezza della formulazione del quesito e la regolarità della presentazione da parte dei promotori.

12. Il comitato dei garanti è composto dalla commissione di garanzia di cui all'art. 46 coadiuvata da un magistrato, designato dal presidente del tribunale, che lo presiede e da un avvocato designato dall'ordine degli avvocati di Reggio nell'Emilia.

13. Il risultato del referendum, che non è vincolante per l'amministrazione, è iscritto all'ordine del giorno del consiglio provinciale entro trenta giorni dallo svolgimento.

14. Gli organi di governo della provincia, sono tenuti a motivare analiticamente il mancato accoglimento della volontà popolare, qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito del referendum.

15. Il referendum non ha luogo se il consiglio provinciale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria entro 60 giorni dalla richiesta di indizione proposta alla provincia dal comitato promotore di cui al precedente comma 3. Il comitato promotore che ritenga il provvedimento inadeguato può ricorrere al comitato dei garanti per un suo pronunciamento sulla coerenza fra la delibera del consiglio e il quesito referendario.

16. Forme e modalità per lo svolgimento del referendum, da praticarsi anche con tecniche innovative, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 15 (consultazione istituzionale)

1. Gli organi di governo della provincia, per gli atti di loro competenza possono consultare le rappresentanze organizzate della comunità provinciale, nonché comuni ed altri enti locali, per acquisire conoscenze e valutazioni nel processo di formazione delle decisioni.

2. Tale forma di consultazione può altresì essere richiesta agli organi di governo della provincia, da uno o più consigli comunali, dalle associazioni intercomunali, dalle unioni e dalla comunità montana.

3. Dell'esito delle consultazioni, quando non sia stato coinvolto il consiglio provinciale o le sue articolazioni, viene data comunicazione alle commissioni consiliari competenti.

4. Le forme di consultazione istituzionale, comprendendo fra queste anche la attribuzione della facoltà di parola in consiglio provinciale, in commissione consiliare o in giunta, a rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 (sospensione delle consultazioni e del referendum)

1. Nei sei mesi che precedono le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale e in quelli immediatamente successivi alla prima seduta del consiglio provinciale rinnovato, le forme di consultazione e di referendum previste ai precedenti artt. 13 e 14 sono sospese.

2. Le istanze di indizione del referendum di iniziativa popolare presentate prima del semestre di sospensione e che non abbiano avuto seguito, restano valide e, in quanto compatibili con le norme statutarie e regolamentari vigenti, si dà esecuzione ai sensi del precedente art. 14. E' facoltà del comitato promotore recedere unilateralmente dalla richiesta di indizione del referendum, prima che siano stati fissati modalità e tempi della consultazione.

Art. 17 **(consulta provinciale dell'economia e del lavoro)**

1. La consulta provinciale dell'economia e del lavoro, costituita da rappresentanti delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, ha funzioni consultive per gli organi di governo della provincia.

2. La composizione della consulta provinciale dell'economia e del lavoro e le modalità della sua nomina sono stabilite dal regolamento che ne disciplina il funzionamento ed elenca le materie sulle quali è richiesto il parere.

3. Il consiglio provinciale individua, all'inizio di ogni mandato amministrativo, gli enti, le organizzazioni e le associazioni che dovranno essere rappresentate nella consulta provinciale dell'economia e del lavoro.

Art. 18 **(forum provinciale delle donne)**

1. Presso la sede della provincia e con il coordinamento dell'assessore competente è istituito il forum provinciale delle donne. Esso è aperto alla partecipazione di tutte le donne reggiane, singole o associate e promuove autonome iniziative da finanziare anche con i fondi del bilancio della provincia, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea del forum stesso.

2. La commissione affari generali e la commissione di controllo e garanzia, nell'ambito delle rispettive competenze, vigileranno affinché siano rispettate le leggi e le normative vigenti nonché le disposizioni del presente statuto, per assicurare pari opportunità tra i sessi sia nell'azione esterna della provincia che nel suo assetto interno, sia per ciò che riguarda l'attività del personale dipendente che quella degli amministratori.

3. Il funzionamento del forum è disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio provinciale.

Art. 19 **(difensore civico)**

1. Presso la provincia è istituito il difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione

nei confronti dei cittadini.

2. Prerogativa del difensore civico è quella di assicurare la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti singoli ed associati.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale ed esercita in piena autonomia le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui la provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.

4. Il difensore civico è eletto dal consiglio, in apposita seduta, con la maggioranza di tre quarti dei componenti, fra esperti qualificati di organizzazione giuridica e amministrativa, che non siano funzionari o consiglieri provinciali, consiglieri comunali, regionali o di qualsiasi altro ente di secondo grado o che comunque non rivestano cariche esecutive o di controllo in enti partecipati dalla provincia, membri degli organi delle unità sanitarie locali, parlamentari nazionali ed europei e che non si trovino in altre condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale e risultino non eletti nelle ultime elezioni amministrative. Rimane in carica fino allo scadere del mandato amministrativo del consiglio che lo ha eletto.

5. Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio provinciale sulla sua attività e può essere sentito dalle commissioni consiliari.

6. Il regolamento determina le modalità di candidatura e di elezione, nonché i poteri di intervento presso gli uffici della provincia, le aziende e gli enti da essa costituiti e i concessionari di servizi provinciali.

7. Il regolamento determina altresì il rapporto con gli organi di governo della provincia, le cause di decadenza, i mezzi e gli strumenti operativi e, in particolare, i contenuti fondamentali della relazione annuale, nonché l'indennità di carica con riferimento al trattamento giuridico ed economico degli amministratori locali.

8. Il difensore civico può svolgere, su richiesta di comuni della provincia e tramite apposita convenzione, le funzioni del difensore civico comunale. L'atto relativo alla suddetta convenzione deve essere approvato dal consiglio, previa intesa con il difensore civico.

SEZIONE II - Procedimento

Art. 20

(procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento amministrativo sono riconosciuti i diritti soggettivi, gli interessi legittimi, gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

2. I soggetti titolari di interessi hanno diritto di essere previamente informati per intervenire nel procedimento amministrativo con memorie, scritti e documenti,

e di essere consultati dagli organi competenti prima della adozione dei provvedimenti.

3. La provincia determina per ogni atto di sua competenza il responsabile dell'adempimento procedimentale dandone notizia al pubblico.

Art. 21 (diritto di accesso)

1. La provincia riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Tutti gli atti della provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

3. Il regolamento individua le modalità di accesso, nonché le categorie di documenti per i quali l'accesso è differito, al fine di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

CAPO III

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 22 **(organi di governo)**

1. Sono organi di governo della provincia:
 - il consiglio;
 - la giunta;
 - il presidente della provincia.

Art. 23 **(ordine di precedenza nelle cerimonie pubbliche)**

1. L'ordine di precedenza delle cariche istituzionali della Provincia nelle cerimonie pubbliche è il seguente:
 - il presidente della provincia
 - il presidente del consiglio provinciale
 - il vicepresidente della provincia
 - gli assessori
 - i presidenti dei gruppi consiliari e il vicepresidente del consiglio provinciale
 - i presidenti di commissione
 - i consiglieri

Art. 24 **(pubblicità delle spese elettorali)**

1. Al solo fine di rendere trasparenti le spese per la competizione elettorale dei candidati, entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, ciascun concorrente alla carica di presidente della provincia, direttamente o tramite proprio delegato, e il delegato del gruppo di candidati, con riferimento al proprio gruppo, presentano al segretario generale della provincia dichiarazioni scritte contenenti il tipo e l'ammontare delle previsioni delle spese per la campagna elettorale, ivi comprese le quote eventualmente a carico dei partiti di appartenenza o di altri soggetti, con le relative fonti di finanziamento.
2. Entro 30 giorni dalla chiusura della campagna elettorale i soggetti indicati al comma 1 presentano al segretario generale, per le spese elettorali direttamente od indirettamente sostenute, specifico rendiconto che è pubblicato all'albo pretorio per 45 giorni consecutivi dalla data della sua presentazione.
3. La mancata, incompleta o irregolare produzione dei documenti di cui al comma 1 non è causa di esclusione dei candidati o delle liste dalla competizione

elettorale; quanto previsto al comma 2 non incide sulla convalida degli eletti e sulla loro surrogazione.

4. Il consiglio, con apposito regolamento, disciplina la materia.

Art. 25

(pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale)

1. Gli amministratori provinciali ed i rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni e i dirigenti della provincia, sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale.

2. Il consiglio, con apposito regolamento, precisa le forme e le modalità per la presentazione della documentazione relativa.

SEZIONE I - Il Consiglio

Art. 26

(composizione, rappresentatività e funzionamento del consiglio)

1. Il consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia è composto dal presidente della provincia e dai consiglieri nel numero assegnato dalla legge.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

3. L'elezione del consiglio e la sua durata in carica sono regolati dalla legge.

4. Il consiglio si riunisce abitualmente in pubblica adunanza nella sala a tale scopo destinata presso la sede della provincia; può riunirsi anche in altri luoghi adeguati, nell'ambito della circoscrizione, per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali o per la comunità provinciale.

5. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

6. Tutte le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

7. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della repubblica italiana, quella dell'unione europea, quella della regione Emilia-Romagna e quella della provincia.

Art. 27

(competenze del consiglio)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente ed esercita le competenze previste dalla legge.
2. Il consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle agli altri organi.
3. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. Il consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della provincia e dei singoli assessori.
5. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal presidente della provincia al consiglio provinciale nel corso della prima seduta e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati in una successiva seduta da tenersi entro il termine di quarantacinque giorni.
6. Il regolamento disciplina i termini e le modalità con cui i consiglieri possono fare pervenire proposte di emendamento alla relazione del presidente di cui al precedente comma 5, al fine di integrare ed adeguare le linee programmatiche proposte.
7. Entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di insediamento, il consiglio è chiamato ad approvare una relazione del presidente della provincia sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, nella quale devono essere evidenziati sia i risultati perseguiti che gli adeguamenti proposti.
8. Il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i criteri generali per l'adozione da parte della giunta dei regolamenti sugli ordinamenti degli uffici e dei servizi.
9. Il consiglio nomina i rappresentanti di sua competenza presso enti, aziende ed istituzioni secondo le modalità fissate dal regolamento e approva gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del presidente della provincia.
10. Entro i 20 giorni che precedono la indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi della provincia, il consiglio è chiamato ad approvare la relazione di fine mandato del presidente della provincia relativa allo stato di attuazione del programma di consiliatura.
11. Il consiglio adotta, altresì, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 28

(autonomia del consiglio)

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2. Nel bilancio della provincia è previsto un fondo per il finanziamento delle attività istituzionali del consiglio e dei suoi organismi.
3. Il regolamento determina i criteri per la dotazione strumentale e le risorse finanziarie messe annualmente a disposizione degli organismi consiliari per la propria attività.

Art. 29 (prima seduta del consiglio)

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal presidente della provincia sino all'elezione del presidente del consiglio e si apre con l'ascolto dell'inno nazionale che verrà eseguito anche in occasione della presenza delle più alte cariche della repubblica in consiglio provinciale.
2. Detta seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella seduta di insediamento il consiglio è tenuto a provvedere, nell'ordine:
 - a. alla convalida degli eletti, compreso il presidente della provincia, ed alle eventuali surroghe;
 - b. alla elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio;
 - c. a ricevere il giuramento del presidente della provincia;
 - d. a ricevere la comunicazione del presidente della provincia in ordine alla avvenuta nomina dei componenti della giunta provinciale;
 - e. alla designazione dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti in seno alla commissione e alle sotto commissioni elettorali circondariali.

Art. 30 (consiglieri)

1. I consiglieri provinciali, che sono nel numero assegnato dalla legge, esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dal regolamento, ha diritto di:
 - a. iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
 - b. attivare le procedure per chiedere la convocazione del consiglio;
 - c. presentare atti ispettivi sotto forma di interrogazioni a risposta

scritta, interpellanze ed altre forme di quesiti a risposta breve in aula su argomenti di attualità, nonché mozioni, comprese quelle di sfiducia;

- d. presentare ordini del giorno;
- e. ottenere dagli uffici della provincia, nonché dalle aziende ed enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
- f. far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del consiglio;
- g. ricevere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio;
- h. disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni e di usufruire delle indennità e dei rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Gli ordini del giorno, le interpellanze e le mozioni sono trattati entro trenta giorni dalla loro presentazione. Entro lo stesso termine le risposte alle interrogazioni sono fornite per iscritto direttamente ai consiglieri proponenti. I quesiti a risposta breve di cui al precedente comma 2, lettera c, sono disciplinati dal regolamento e trattati con particolare tempestività.

4. Ogni consigliere è tenuto a far parte di almeno una commissione consiliare.

5. Il comportamento dei consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 31 (gettone di presenza e indennità di funzione)

1. I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari, della conferenza dei capigruppo e dell'ufficio di presidenza.

2. A richiesta dei consiglieri interessati, la corresponsione del gettone di presenza può essere trasformata in una indennità mensile di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per la provincia pari o minori oneri finanziari.

3. Il regolamento determina periodicamente e con riferimento ai provvedimenti emanati dal governo e dal parlamento in materia di indennità di funzione dei pubblici amministratori, le modalità e le condizioni per la corresponsione dei gettoni e della indennità, nonché l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Art. 32
(decadenza e dimissioni)

1. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità ed al funzionamento del consiglio.

2. Il presidente del consiglio richiede al consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a tre sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni, tali assenze; in mancanza di risposta, il consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il consiglio provvede alla sua surrogazione.

3. Il consigliere può rassegnare spontaneamente le dimissioni che sono irrevocabili; la surroga del medesimo è disciplinata dalla legge e dal regolamento del consiglio.

Art. 33
(organizzazione del consiglio)

1. Sono organismi del consiglio:

- il presidente del consiglio
- l'ufficio di presidenza
- i gruppi consiliari
- la conferenza dei capigruppo
- le commissioni consiliari

Art. 34
(elezione del presidente e del vicepresidente)

1. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio sono eletti, nella prima seduta, fra i consiglieri provinciali a scrutinio segreto, riportando su ciascuna scheda una delle coppie di coloro che hanno preventivamente comunicato la loro candidatura abbinata per la copertura delle cariche predette.

2. La coppia di candidati è ammessa a partecipare alla elezione se è presentata da almeno quattro consiglieri, fra essi compresi gli interessati.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto ed è eletta la coppia che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la votazione si ripete per una sola volta nella stessa seduta; in caso di ulteriore parità la votazione sarà ripetuta con le stesse modalità nella seduta successiva.

4. Nel caso in cui sia stata presentata una sola coppia di candidati, essa si intende eletta qualora il risultato dello scrutinio segreto esprima un voto favorevole corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta, in successiva seduta, fino al raggiungimento di tale quorum.

5. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio possono essere revocati su mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei componenti, che abbia ricevuto, a scrutinio segreto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 35 **(competenze e poteri del presidente)**

1. Il presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Spetta al presidente:

- a. convocare e dirigere i lavori del consiglio, della conferenza capigruppo e dell'ufficio di presidenza;
- b. predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicatigli per iscritto o in forma orale dal presidente della provincia, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai consiglieri secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento;
- c. attivare le commissioni consiliari, coordinarne il lavoro in collaborazione con i loro presidenti, riceverne le conclusioni e operare affinché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
- d. assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- e. aprire, dirigere, coordinare e dichiarare chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclamare la volontà consiliare;
- f. autorizzare le missioni per la partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni e studi inerenti la carica istituzionale;

3. Il presidente, nell'adempimento delle sue funzioni, contribuisce al buon andamento dell'attività amministrativa della provincia e assicura che i lavori degli organismi consiliari avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni consigliere. Il presidente ha inoltre facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico.

4. Il presidente nello svolgimento delle proprie attribuzioni si avvale, raccordandosi con il segretario generale ed il dirigente competente per materia, delle strutture operative che, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono preposte a supportare il consiglio, la sua presidenza e le sue altre articolazioni previste dallo statuto.

5. Il presidente può delegare, permanentemente o temporaneamente, l'esercizio di parte delle sue attribuzioni al vicepresidente dandone comunicazione al consiglio.

6. La carica di presidente del consiglio è incompatibile con quella di

presidente di gruppo.

Art. 36
(attribuzioni del vicepresidente del consiglio)

1. Il vicepresidente collabora con il presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi del precedente art. 35, comma 5.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vicepresidente, le funzioni vicarie di presidenza vengono assunte dal consigliere più anziano di età presente in aula.
3. Il vicepresidente è componente della conferenza dei presidenti di gruppo.
4. La carica di vicepresidente del consiglio è incompatibile con quella di presidente di gruppo.

Art. 37
(ufficio di presidenza del consiglio)

1. Il presidente ed il vicepresidente compongono l'ufficio di presidenza del consiglio quale organismo di supporto al funzionamento del consiglio provinciale ed ha natura di commissione permanente.

Art. 38
(attribuzioni e funzionamento dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza provvede a:
 - a. formulare proposte sulla organizzazione e l'attività degli uffici preposti al funzionamento del consiglio;
 - b. promuovere le attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari;
 - c. coordinare i lavori delle commissioni consiliari e favorire la dotazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento;
 - d. formulare proposte in ordine alle necessità dei gruppi consiliari per la loro attività istituzionale;
 - e. coordinare i lavori degli organismi consiliari e rendicontare annualmente sulla loro attività;
 - f. formare, in accordo con i gruppi consiliari, le delegazioni del consiglio;
 - g. esercitare ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e da altre norme.
2. L'ufficio di presidenza provvede inoltre a garantire adeguate iniziative di

comunicazione e di informazione riguardanti l'attività generale del consiglio e favorire quelle di iniziativa delle sue articolazioni.

3. Nel caso in cui sugli oggetti all'esame dell'ufficio di presidenza non si raggiunga l'espressione unanime dei suoi componenti, l'argomento viene rimesso alla conferenza capigruppo che su di esso si pronuncia, senza il voto del presidente e del vicepresidente del consiglio, esprimendo parere vincolante per l'ufficio di presidenza.

4. Delle riunioni dell'ufficio di presidenza è redatto un verbale riportante, in sintesi, gli argomenti trattati e le decisioni adottate.

5. Le riunioni dell'ufficio di presidenza non sono pubbliche.

Art. 39
(vacanza, dimissioni e surroga del presidente
e del vicepresidente)

1. Le dimissioni del presidente del consiglio o quelle del vicepresidente da presentarsi in forma scritta al presidente della provincia, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione e registrazione nel protocollo.

2. La vacanza e le dimissioni del presidente del consiglio, ovvero quelle del vicepresidente, comportano la cessazione dalla carica di entrambi.

3. Fino alla elezione delle nuove cariche, per la quale il consiglio deve essere riunito dal presidente della provincia entro 10 giorni dall'inizio della vacanza o dal momento delle dimissioni, le funzioni di presidente del consiglio sono esercitate dal presidente della provincia.

Art. 40
(gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi ai sensi del presente statuto e secondo le norme del regolamento e ne danno comunicazione espressa al presidente del consiglio, al quale ogni gruppo trasmette formalmente anche il nome del proprio presidente e le eventuali variazioni successive. Il presidente del consiglio provvede ad informare il consiglio, dandone comunicazione in aula, ed il segretario generale.

2. Al consigliere che sia stato candidato senza successo alla carica di presidente della provincia o che risulti unico eletto di un gruppo partecipante alla competizione elettorale sono riconosciuti i diritti, le prerogative e la rappresentanza di un gruppo consiliare. Le procedure e le modalità per la costituzione e le successive eventuali variazioni dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento.

Art. 41
(risorse dei gruppi consiliari)

1. Ai gruppi consiliari viene assicurata, tenendo conto anche della loro consistenza numerica, la disponibilità di mezzi finanziari, di locali, di attrezzature e di personale. Il regolamento ne disciplina l'uso e le forme di rendicontazione annuale.

Art. 42
(conferenza dei capigruppo)

1. I presidenti dei gruppi consiliari e l'ufficio di presidenza del consiglio compongono la conferenza dei capigruppo che ha natura di commissione permanente.

2. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio e, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

3. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina il funzionamento.

4. Il presidente della provincia ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della conferenza di cui è regolarmente informato.

Art. 43
(commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti con funzioni preparatorie, redigenti, referenti di atti e provvedimenti di propria competenza.

2. Il numero delle commissioni consiliari permanenti e la competenza per

materia sono determinati dal consiglio, con apposita deliberazione, all'inizio di ogni mandato amministrativo. Eventuali modifiche possono essere deliberate dal consiglio nel corso del mandato stesso.

3. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli sulla base della deliberazione consiliare di cui al comma 2 del presente articolo. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione.

4. La prima seduta delle commissioni è convocata dal presidente del consiglio che la presiede fino alla elezione della presidenza.

5. Ciascuna commissione provvede, quale primo atto, alla elezione nel proprio seno, del presidente e del vicepresidente che, in caso di loro assenza nelle sedute, vengono sostituiti dal componente più anziano di età fra i presenti.

6. Nell'ambito delle commissioni permanenti è istituita una commissione di controllo e garanzia di cui al successivo art. 46.

7. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 44 (commissioni speciali)

1. Il consiglio può istituire speciali commissioni consiliari per esaminare o indagare particolari questioni o problemi la cui trattazione non rientri nelle competenze delle commissioni permanenti.

2. Compiti, poteri, composizione, organizzazione, funzionamento e durata dei lavori delle commissioni speciali sono disciplinati al momento della loro istituzione.

Art. 45 (audizione in commissione)

1. Le commissioni consiliari permanenti e speciali possono, per le materie di loro attività e competenza, invitare alle proprie riunioni il presidente della provincia; possono altresì convocare gli assessori, il segretario generale, ed i dirigenti, nonché rappresentanti di pubbliche amministrazioni, dell'università, amministratori e dirigenti di enti, aziende, consorzi e società partecipate, collegate o dipendenti dalla Provincia.

2. Le Commissioni possono, altresì, acquisire pareri, opinioni e testimonianze da esperti, nonché da altri enti, fondazioni, agenzie di promozione e sviluppo, istituti di ricerca e formazione, associazioni sindacali ed imprenditoriali,

associazioni culturali, del tempo libero e del volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, nonché organismi non governativi e non lucrativi di utilità sociale e società di diritto privato e loro consorzi, le cui attività concorrono a determinare le condizioni di vita della comunità provinciale reggiana, i suoi interessi e le potenzialità di sviluppo.

3. Le convocazioni che prevedono oneri per l'ente devono essere preventivamente autorizzate dal presidente del consiglio.

Art. 46
(commissione di controllo e garanzia)

1. Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti è istituita la commissione consiliare di controllo e garanzia. La presidenza della commissione è attribuita alle opposizioni in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
2. La commissione si attiva per iniziativa propria, o delle altre commissioni consiliari, ovvero di almeno un quinto dei componenti il consiglio o del consiglio provinciale stesso e opera, di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo statuto e agli indirizzi approvati dal consiglio.
3. Della sua attività la commissione rende conto al consiglio provinciale con proprie valutazioni ed eventuali relazioni conclusive.
4. Sono compiti della commissione, in particolare:
 - a. il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - b. la funzione di stimolo alla collaborazione tra maggioranza e opposizioni nella realizzazione dei principi di legalità, buon governo, logicità e imparzialità propri dell'agire amministrativo;
 - c. il controllo del rispetto delle procedure previste nelle norme di legge statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti;
 - d. lo svolgimento delle funzioni previste in forma integrata nell'ambito del comitato dei garanti di cui al precedente art. 14, comma 12;
 - e. il controllo sulla rispondenza della attività delle aziende degli enti titolari della gestione di servizi pubblici locali, delle agenzie d'ambito e delle società, collegate o partecipate dalla provincia, agli indirizzi emanati dal consiglio;
 - f. l'esame delle relazioni della sezione regionale della corte dei conti sugli atti di gestione della provincia.
5. Sono esclusi dai poteri della commissione i controlli amministrativo-contabili e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta. E' altresì escluso ogni tipo di influenza sugli atti degli organi gestionali, durante l'iter di formazione degli stessi.
6. Al fine di esercitare i poteri previsti dal presente articolo la commissione è autorizzata a:
 - a. svolgere complete e approfondite attività istruttorie;
 - b. procedere all'audizione di amministratori, di dirigenti e titolari degli uffici amministrativi, nonché di amministratori e dirigenti degli enti, delle aziende dipendenti e partecipate dalla provincia e delle agenzie d'ambito;

- c. acquisire il parere delle altre commissioni su determinati argomenti sottoposti all'esame della commissione stessa;
- d. ottenere la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività istruttoria, con l'unico limite del rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili e/o personali di cui alla legge n.675 del 1996.

7. La commissione è costituita in seno al consiglio con criterio proporzionale. I consiglieri che sono espressione delle opposizioni eleggono fra loro il presidente la cui nomina è ratificata dalla commissione nella prima seduta della stessa, convocata dal presidente del consiglio provinciale che la presiede fino all'insediamento del presidente.

8. Il regolamento determina le modalità per la elezione dei componenti la commissione da parte del consiglio e quelle per fornire alla commissione risorse, attrezzature e servizi e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

SEZIONE II - La giunta

Art.47 (composizione)

1. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori compreso fra un minimo di 6 ed un massimo di 10, includendo fra questi il vice presidente. La giunta è nominata e presieduta dal presidente della provincia.

1. In sede di nomina degli assessori il presidente, in applicazione dei principi fissati dal presente statuto in materia di pari opportunità e con riferimento all'art. 51 della costituzione, opera per raggiungere la parità numerica tra donne e uomini e garantisce, comunque, che nella composizione della giunta la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi, arrotondato aritmeticamente.

3. La composizione della giunta viene comunicata dal presidente della provincia al consiglio provinciale nella prima seduta dopo le elezioni.

4. Le variazioni nella composizione della giunta sono comunicate al consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento di variazione.

5. Possono essere nominati assessori i cittadini che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere provinciale. Il consigliere nominato assessore cessa automaticamente dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina a membro della giunta.

Art. 48 (competenze)

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nella amministrazione dell'ente e nella attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del consiglio.
2. La giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente, allo stesso, sulla propria attività con le modalità e termini previsti dall'art. 27, comma 7, del presente statuto.
3. La giunta è altresì competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio ai sensi del precedente art. 27, comma 8.
4. La giunta è competente per ogni altro atto che non sia espressamente riservato dalla legge al consiglio e che non ricada fra le competenze previste dalle leggi in capo al presidente della provincia, al segretario generale o ai dirigenti.
5. L'attività complessiva della giunta è altresì rivolta a perseguire l'innovazione, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi, nonché le modalità integrate, tecnologiche ed organizzative per predisporre ed erogare tali servizi in modo efficiente, efficace ed adeguato ai bisogni della collettività.
6. Il presidente della provincia, direttamente o attraverso gli assessori da lui delegati, risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri entro i termini previsti dal precedente art. 30, comma 3.
7. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum per la validità dell'adunanza. Essi, su incarico del presidente della provincia, relazionano sulle proposte che concernono le materie ad essi delegate.
8. Gli assessori svolgono i loro interventi secondo le modalità previste dal regolamento per i consiglieri.

Art. 49 (funzionamento)

1. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del presidente.
3. Il presidente nomina, fra i membri della giunta, il vicepresidente e determina, con apposito atto, la assegnazione degli incarichi agli assessori, stabilendone il grado di vicarietà. L'attribuzione degli incarichi può essere modificata dal presidente in qualsiasi momento.
4. La giunta può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del consiglio provinciale.

Art. 50 (cessazione dalla carica di assessore)

1. Gli assessori, oltre ai casi di decadenza dell'intera giunta, cessano dalla carica per morte, per impedimento permanente, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal presidente della provincia nonché per perdita dei requisiti di legge.
2. La revoca dalla carica di assessore è disposta dal presidente della provincia in forma scritta e motivata ed è notificata alla persona interessata.
3. Le dimissioni dell'assessore sono presentate in forma scritta al presidente della provincia ed hanno effetto immediato.

SEZIONE III - Il presidente della provincia

Art. 51 (funzione)

1. Il presidente della provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia e rappresenta l'ente.
2. Il presidente della provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, dopo l'elezione del presidente del consiglio, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. Il presidente della provincia, esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia.
4. Il presidente della provincia può concedere la fascia azzurra, di cui è titolare, al presidente del consiglio, al vicepresidente della provincia, all'assessore, o al consigliere, da lui delegati, di volta in volta, quali rappresentanti dell'ente.

Art. 52 (competenze)

1. Il presidente della provincia convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti assicurandone l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza.
2. Il presidente della provincia convoca la prima seduta del consiglio, entro i termini previsti dal presente statuto, e la presiede sino all'elezione del presidente del consiglio.

3. Il presidente della provincia sottopone all'approvazione del consiglio le linee programmatiche, lo stato di attuazione delle stesse, nonché la relazione di fine mandato ai sensi e con le modalità previste dai commi 7 e 10 del precedente art. 27.

4. Il presidente della provincia, in particolare:

- a. nomina, entro tre giorni successivi alla propria proclamazione, con apposito decreto controfirmato per accettazione dagli interessati, i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e ne dà comunicazione al consiglio ai sensi del precedente art. 47;
- b. esercita i poteri di revoca degli assessori e ne dà motivata comunicazione al consiglio;
- c. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, verifica inoltre l'adeguatezza dei loro comportamenti e dei loro provvedimenti, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in materia dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- d. provvede, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto dei termini di legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle espressamente riservate al consiglio;
- e. verifica, tenendo conto anche dei poteri attribuiti alla commissione di controllo e garanzia di cui al precedente art. 46, che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo statuto e dagli atti fondamentali del consiglio;
- f. esercita la funzione di raccordo fra il potere decisionale degli organi istituzionali dell'ente e la funzione gestionale svolta dalla dirigenza e dall'apparato operativo.

5. Il presidente della provincia neoeletto, in attesa della nomina della giunta, al fine di assicurare l'ordinario svolgimento delle funzioni provinciali, provvede all'adozione degli atti di competenza della giunta con propri decreti, una volta acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/00.

Art. 53

(rappresentanza dell'ente – delega)

1. Il presidente della provincia, che è il legale rappresentante dell'ente, può delegare ciascun assessore per il compimento di altri atti caratterizzati dalla funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

2. Il presidente potrà, altresì, attribuire l'esercizio della rappresentanza a dirigenti di sua fiducia in base a formale delega rilasciata per tutto il tempo del suo mandato o a tempo determinato.

Art. 54

(cessazione dalla carica di presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi decade anche la giunta ed ha luogo lo scioglimento del consiglio.
2. Il consiglio e la giunta così decaduti rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia e, in tale periodo, le funzioni di presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.
3. La condizione di impedimento permanente del presidente della provincia all'esercizio delle sue funzioni, ove sussistano, per notizie o fatti attendibili e per comportamenti personali concludenti, motivi talmente significativi da legittimare la presunzione dell'esistenza di una simile situazione, è verificata in via preliminare attraverso idonei e riservati accertamenti avviati e condotti dal presidente del consiglio e dal segretario generale dell'ente. Delle conclusioni di tali accertamenti è data informazione al vicepresidente della provincia ed alla autorità deputata al controllo sugli organi degli enti locali.
4. Nel caso in cui tale impedimento permanente sia acclarato da fatti e circostanze incontrovertibili o reso noto dall'interessato, il presidente del Consiglio si limita a darne comunicazione alla autorità deputata al controllo sugli organi degli enti locali entro cinque giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 55

(sospensione dalla carica di presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra taluna delle condizioni previste dall'art. 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 56

(dimissioni del presidente della provincia)

1. Le dimissioni del presidente della provincia sono presentate in forma scritta al consiglio nella persona del suo presidente, che provvede ad informare il consiglio stesso entro cinque giorni dal loro ricevimento e che ha il compito di riferire, entro lo stesso termine, alla autorità competente a promuovere lo scioglimento. Contemporaneamente le stesse dimissioni sono consegnate in copia al segretario generale della provincia.
2. Le dimissioni del presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al presidente del consiglio.
3. Le dimissioni del presidente della provincia provocano lo scioglimento del consiglio provinciale e della giunta, con la contestuale nomina di un commissario a norma di legge; fino alla nomina del commissario, la giunta continua ad operare sotto la presidenza del vicepresidente della provincia.

Art. 57
(vicepresidente)

1. Il vicepresidente, oltre a disimpegnare le competenze che gli sono delegate, coadiuva il presidente della provincia nella attività amministrativa complessiva e nel coordinamento della giunta e lo sostituisce sia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia nella eventualità di sua sospensione dall'esercizio della funzione, sia negli altri casi previsti dall'art. 54.
2. Ove il presidente della provincia ed il vicepresidente risultino nello stesso tempo assenti od impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dall'assessore a tale incarico deputato dal presidente, a norma del precedente art. 49, comma 3.

Art. 58
(mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio provinciale contrario ad una proposta del presidente della provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso.
3. La mozione di sfiducia, rivolta al presidente della provincia ed alla giunta, è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare a tal fine il presidente della provincia. La mozione è consegnata al presidente del consiglio, che la comunica immediatamente al presidente della provincia provvedendo altresì a metterla in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il presidente del consiglio provvede ad informare immediatamente l'autorità competente a decretare lo scioglimento del consiglio stesso ed a nominare un commissario ai sensi di legge.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento del dibattito sulla mozione di sfiducia sono disciplinati dal regolamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

SEZIONE I - Principi e forme organizzative

Art. 59
(principi organizzativi)

1. L'organizzazione amministrativa della provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse della azione amministrativa.
2. Lo svolgimento della azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi di governo della provincia, dalla funzione gestionale, che spetta ai dirigenti. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sulla adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica e amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi istituzionali.
3. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato sia dall'organizzazione gerarchica della struttura della provincia e delle sue istituzioni, nel cui ambito è riconosciuta e si esplica la compatibile autonomia funzionale di ciascuna unità operativa, sia dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente.

Art. 60

(regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

1. La provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa con apposito regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, improntandolo ai criteri generali fissati dal consiglio.

Art. 61

(rapporto di lavoro)

1. La provincia, considerando il lavoro del proprio personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità; garantisce equità nella valutazione dell'apporto dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi; riconosce nel confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento della organizzazione.

2. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo delle posizioni professionali, anche in applicazione dei principi contenuti nelle politiche di pari opportunità.

Art. 62

(indirizzo politico-amministrativo)

1. La funzione gestionale svolta dalla dirigenza e dall'apparato operativo è raccordata con il potere decisionale degli organi di governo della provincia, dal presidente della provincia ai sensi del precedente art. 52, comma 4, lettera f.

SEZIONE II - Dirigenza e personale

Art. 63 (segretario generale)

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che gli sono conferite dal presidente della provincia. Svolge inoltre compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio, della giunta e del presidente.
2. Il segretario generale della provincia è nominato dal presidente, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al consiglio provinciale.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni il segretario generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell'ente.

Art. 64 (vicesegretario generale)

1. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Lo stesso è nominato dal presidente della provincia fra i dirigenti aventi i requisiti per accedere al concorso per l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
3. La nomina ha durata annuale e comunque non superiore a quella del mandato del presidente che lo ha nominato.
4. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del presidente della provincia.

Art. 65
(funzione dirigenziale)

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio della attività gestionale in modo adeguato alle esigenze della azione amministrativa definite negli atti di indirizzo politico-amministrativo e nelle scelte degli organi di governo della provincia.
2. Tale funzione si qualifica per la capacità:
 - a. di promuovere, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti operativi e le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - b. di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure;
 - c. di motivare e guidare il personale;
 - d. di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui la provincia è chiamata a rispondere.
3. La provincia favorisce lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 66
(dirigenza e qualifica dirigenziale)

1. I dirigenti della provincia sono organicamente collocati in una unica qualifica dirigenziale, fatte salve diverse disposizione di legge.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con riferimento al modello organizzativo prescelto, definisce le attribuzioni e le competenze dei dirigenti preposti alle diverse strutture e ne determina i corrispondenti livelli di responsabilità.

Art. 67
(poteri e attribuzioni dei dirigenti)

1. I dirigenti collaborano e concorrono alla determinazione e formulazione da parte degli organi di governo degli obiettivi e dei fini che la provincia intende attuare e perseguire.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi dell'ente, sono responsabili, in via esclusiva, della corretta gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
3. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse ad essi assegnate.
4. Spetta ai dirigenti l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e sono espressione di valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo.

Art. 68
(costituzione e rappresentanza in giudizio)

1. La rappresentanza legale della provincia in giudizio appartiene al presidente che rilascia la procura *ad litem*.
2. La decisione di costituirsi in giudizio è esercitata dalla giunta. Per ragioni d'urgenza, il presidente può costituirsi in giudizio anche in mancanza della autorizzazione della giunta che, successivamente, valutate le circostanze, adotterà una delibera di ratifica.
3. Il dirigente competente provvederà con determina alla emanazione dei conseguenti atti gestionali.

Art. 69
(attribuzione degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal presidente della provincia secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale il presidente procede con apposito provvedimento, sentiti la giunta ed il segretario generale.

3. Il presidente della provincia provvede, altresì, d'intesa con l'ufficio di presidenza alla nomina, anche al di fuori della dotazione organica e secondo le modalità indicate dal regolamento del responsabile del servizio per l'autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio provinciale, prevista dalla legge.

Art. 70 (incarichi a tempo determinato)

1. Il presidente della provincia può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche con personale dipendente dell'ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi.

2. Il regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedersi ai candidati.

Art. 71 (responsabilità dei dirigenti)

1. Il regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa contrattuale nazionale ed integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti.

2. La valutazione è effettuata dal presidente della provincia, sentiti la giunta ed il segretario generale. Per tale adempimento il presidente si avvale anche di un nucleo tecnico di valutazione, composto da esperti di elevata professionalità, interni od esterni all'ente, la cui istituzione e la cui attività sono definite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in conformità alla legge.

3. Il regolamento stesso disciplina inoltre l'adozione da parte del presidente della provincia dei provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non hanno eseguito le direttive generali emanate dagli organi di governo o che hanno conseguito risultati negativi nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Art. 72 (collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio)

1. La provincia, per esigenze cui non è in grado di far fronte con il personale in servizio, può far ricorso alle prestazioni di esperti di provata competenza e professionalità appositamente incaricati.

2. Gli incarichi individuali indicati nel comma precedente sono conferiti con provvedimento motivato e sono perfezionati con la stipula di convenzioni nelle quali sono specificati durata, luogo, oggetto e compenso.

3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma possono essere

commissionati ad istituti, enti e società di provata specializzazione e professionalità, ricerche, indagini e studi per la cui esecuzione l'ente non disponga delle necessarie competenze e di adeguata organizzazione tecnica.

4. Il regolamento definisce le competenze per l'attribuzione degli incarichi previsti nel presente articolo.

CAPO V^A
ORDINAMENTO TERRITORIALE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sezione I - Ordinamento territoriale

Art. 73
(obiettivi)

1. La provincia, nelle operazioni di riorganizzazione del suo territorio, si ispira ai seguenti obiettivi:
 - a. riconduzione al minor numero possibile di livelli intermedi fra comune e provincia;
 - b. riduzione del numero dei comuni.

Art. 74
(forme associative e strumenti di integrazione dei comuni)

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 73 e omogeneizzare gli ambiti territoriali in cui si svolge l'attività delle Amministrazioni pubbliche, la provincia favorisce l'istituzione di comunità montane, di unioni di comuni e di associazioni intercomunali, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione dei servizi.
2. La provincia, sentiti i comuni interessati, favorisce e promuove gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative.

Art. 75
(collaborazione tra enti, società e organismi)

1. La provincia sviluppa rapporti di collaborazione con i comuni, con altre province, con la regione, con lo stato, con le forme associative intercomunali e le comunità montane, con enti autonomi di diritto pubblico, con aziende o agenzie di diritto pubblico senza scopo di lucro, con enti, aziende, consorzi e associazioni di diritto privato giuridicamente riconosciute, con persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con società di capitali, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa, costituzione di consorzi ed istituzione di strutture per attività di interesse generale.
2. La provincia collabora, inoltre, con altre persone giuridiche di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro, con cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di volontariato e organismi non governativi, che siano titolari di azioni ed interventi finalizzati alla promozione sociale e alla crescita del numero e della qualità dei servizi resi alla popolazione.
3. Il consiglio, con apposito regolamento, determina i criteri e le modalità per la costituzione e per la sottoscrizione delle forme collaborative previste dal presente articolo.

Sezione II - Servizi pubblici locali

Art. 76 (servizi pubblici locali)

1. La provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.
2. Rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali i servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica.
3. I servizi pubblici locali e le forme di gestione sono individuati con deliberazione del consiglio provinciale; quelli a rilevanza economica sono individuati nell'ambito delle norme di competenza statale e regionale.

Art. 77 (forme di gestione)

1. La provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici locali scegliendo la forma di gestione nell'ambito di quelle stabilite dalla legge, dalle disposizioni previste per i singoli settori e da quelle nazionali di attuazione della normativa comunitaria.
2. Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, la provincia sceglie, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica, la forma di gestione più idonea, tenendo conto delle libere attività economiche ispirate ai principi costituzionali della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dei servizi erogati.
3. Per l'esercizio di servizi sociali volti alla cura e alla promozione della persona, la provincia privilegia forme di convenzionamento con le cooperative sociali e le libere associazioni solidaristiche e di volontariato.
4. Nell'organizzazione dei servizi sono sempre assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Sezione III - Istituzioni ed aziende speciali

Art. 78 (istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale della provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale; essa informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da

perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Sono organi dell'istituzione:

- il consiglio di amministrazione
- il presidente
- il direttore.

3. Il consiglio provinciale, con proprio regolamento, determina le condizioni per la costituzione e gestione delle istituzioni, nonché le modalità di nomina e revoca degli amministratori da scegliersi anche nell'ambito del proprio personale.

Art. 79 (aziende speciali)

1. L'azienda speciale è ente strumentale della provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale; l'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Sono organi dell'azienda speciale:

- il consiglio di amministrazione
- il presidente
- il direttore.

3. Il consiglio, con proprio regolamento, determina le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle aziende speciali, nonché le modalità di nomina e revoca degli amministratori.

Sezione IV - Rappresentanti della provincia e partecipazioni societarie

Art. 80 (rappresentanti della provincia in organismi, enti e società)

1. I rappresentanti della provincia, eletti, nominati o designati dal presidente o dal consiglio, a rappresentare la provincia in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al presidente della provincia e al consiglio provinciale, una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse, del cui deposito viene data immediata comunicazione agli amministratori provinciali.

2. L'adempimento di cui al comma precedente ricade anche sui presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni.

3. Il consiglio provinciale e le commissioni consiliari competenti, possono convocare i suddetti rappresentanti, per lo svolgimento di udienze conoscitive o di relazioni, in commissione o in Consiglio.

Art. 81
(partecipazioni societarie della provincia)

1. La provincia, fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano la produzione di beni, servizi e infrastrutture dei quali usufruisca anche la popolazione della provincia.

2. Apposito regolamento consiliare definisce limiti e criteri di riferimento per le suddette partecipazioni.

CAPO VI^A
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. FINANZA E CONTABILITA'. CONTROLLI

Sezione I - Attivita' amministrativa

Art. 82
(procedimenti amministrativi)

1. Il consiglio provinciale disciplina con regolamenti i profili generali dei procedimenti amministrativi provinciali secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 83
(pareri sulle proposte di deliberazione)

1. Ogni proposta di deliberazione da sottoporsi all'approvazione da parte della giunta o del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve riprodurre il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica o contabile, del dirigente responsabile del servizio interessato.

Art. 84
(conferenza dei servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza o di iniziativa provinciale, il presidente della provincia indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando la provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta, assensi o atti autorizzativi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

Art. 85
(forme particolari di divulgazione)

1. La provincia provvede, con forme idonee e tecnologie appropriate, alla divulgazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì divulgate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

Art. 86
(pubblicazioni all'albo pretorio e nella rete telematica)

1. La provincia ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali; esso è collocato nella sede provinciale.
2. La pubblicazione sul sito internet della provincia ha la stessa valenza legale della pubblicazione effettuata all'albo pretorio provinciale.

Art. 87
(esecutività degli atti pubblici)

1. Lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni dirigenziali comportanti spesa diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente responsabile del servizio di ragioneria.
5. Il segretario generale certifica l'avvenuta esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali.

Sezione II - Finanza e contabilità provinciale

Art. 88
(autonomia finanziaria)

1. La provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, assicurata con risorse proprie con compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al proprio territorio, e con trasferimenti erariali e regionali che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche di sua competenza.
2. La potestà impositiva della provincia è diretta ed è esercitata in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 89

(gestione dei beni provinciali)

1. La gestione dei beni provinciali è informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio provinciale, sulla base di reali valutazioni economiche effettuate fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
2. I criteri di gestione sono fissati da apposito regolamento approvato dal consiglio.

Art. 90
(ordinamento della contabilità provinciale)

1. L'ordinamento della contabilità provinciale è disciplinato dalla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e del regolamento provinciale di contabilità.

Art. 91
(servizio di tesoreria)

1. La provincia ha il servizio di tesoreria che provvede, nel rispetto della normativa vigente:

- a. alla riscossione di tutte le entrate provinciali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. al pagamento delle spese ordinate con mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;
- c. al versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali.

Art. 92
(rendiconto della gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione del collegio dei revisori.

3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 93
(finalità e tipi di controllo)

1. Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa costituzionalmente garantita, la provincia istituisce un sistema di controlli interni coerente con il nuovo assetto dei rapporti tra politica ed azione che si basa sulla distinzione dei ruoli tra organi di governo e dirigenti, intesa quale riparto collaborativo e sulla autonomia gestionale della dirigenza, con l'obiettivo di valutare il contenuto ed i risultati dell'attività amministrativa.
2. Ferma restando la competenza degli organi statali in materia di controlli repressivi, la provincia istituisce, per le finalità di cui al precedente comma, le seguenti metodologie di controllo interno:
 - a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. controllo di gestione;
 - c. sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
 - d. controllo strategico.

Art. 94
(mancata approvazione nei termini del bilancio, del riequilibrio e del rendiconto di gestione – commissariamento)

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge il bilancio predetto, il segretario generale informa il prefetto che nominerà un commissario "ad acta" per gli adempimenti di legge.
2. La procedura del precedente comma si applica, altresì, nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
3. Nel caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione provvede il commissario di cui al comma 1 senza farsi luogo allo scioglimento del consiglio.

CAPO VII^A **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 95 **(regolamenti)**

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti debbono essere adeguate alle disposizioni statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 96 **(pubblicità dello statuto)**

1. Lo statuto è a disposizione del pubblico presso la sede provinciale e di esso è garantita la massima divulgazione fra i cittadini.

Art. 97 **(norma transitoria)**

1. In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del consiglio provinciale, ovvero di adeguamento dell'esistente, si stabilisce che la seduta consiliare è valida con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge, senza computare fra gli assegnati il presidente della provincia.
2. All'appello, da effettuarsi entro un'ora da quella stabilita dalla convocazione, devono essere presenti i consiglieri nella misura stabilita dal comma precedente.

Art. 98 **(entrata in vigore dello statuto)**

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio della provincia.